

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE N° 22 DEL 24 GENNAIO 2017
composto da N° 3 facciate

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONTRATTO TRA L'ASL VCO E LA DITTA "GNUVA DANIEL" DI DRUOGNO PER L'ATTIVITA' CORRELATA ALLA RICHIESTA DI VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO CORRELATE AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS N° 81 DEL 09.04.2008 E RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TRA

L'Azienda Sanitaria Regionale ASL VCO, di seguito denominata "ASL VCO", C.F./P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO, nato a Catania il 13/09/1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL VCO in Omegna, Via Mazzini 117

E

La Ditta "GNUVA DANIEL", di seguito denominata "Committente", con sede legale a Druogno, Via Domodossola 4, Codice Fiscale _____, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Legale Rappresentante sig. Gnuva Daniel nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede la Ditta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO

Oggetto del presente contratto risultano le visite specialistiche, gli esami strumentali e di laboratorio richieste all'ASL VCO dal Medico Competente al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 ai sensi di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria. L'attività sarà espletata da personale medico dell'ASL VCO in possesso dei requisiti previsti.

L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente diverso dalla équipe della struttura aziendale medico competente.

Art. 2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia all'interno dell'espletamento dell'attività istituzionale (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in

quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente tra l'altro l'attività libero professionale e del vigente regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami, dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

Art. 4) TARIFFE

Per tutto quanto sopra esposto il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nella presente convenzione, le tariffe di cui alla deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente per oggetto il nuovo tariffario per le prestazioni a pagamento.

Art. 5) FATTURAZIONE

Per tutto quanto citato nella presente convenzione l'ASL VCO emetterà le relative fatture per l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate). La liquidazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge.

Art. 6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI


Le parti garantiscono che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i propri operatori manterranno la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ed in esecuzione della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Committente e l'ASL rendono noto che i dati che vanno reciprocamente comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sono, comunque, riconosciute al Committente ed all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7) DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. Il rinnovo dovrà essere oggetto di apposito provvedimento delle parti.



Art. 8) REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e le cui spese sono a carico del richiedente.

Art. 9) IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO

Agli effetti dell'imposta di registro si invoca l'esenzione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.04.86 n. 131.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 - tabella B - allegata al DPR 642/72 così come modificato dal DPR n. 955/92

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna,

PER L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE VCO
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni CARUSO

PER LA DITTA
GNUVA DANIEL
Il Legale Rappresentante
Sig. Gnuva Daniel

